



Allegato 4 - Schema di Contratto

Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura triennale di prodotti dietetici occorrenti alle strutture del Policlinico Foggia -23 lotti- da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 3 del d. lgs n. 36/2023. cig vari.



Lotto: XX

CIG: XX

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Teresa Melchionda

L'anno duemilaventiXXXX, il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia - con sede in Foggia (FG) al Viale L. Pinto n. 1 - P.IVA 02218910715, nella persona del Direttore Generale, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta procura conferitagli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06 febbraio 2023, di seguito denominata semplicemente «Committente» o «Stazione Appaltante» ovvero, da ultimo, «Policlinico»

E

il _____, nato a _____ il _____, residente in _____, alla via _____, n. _____, in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, alla via _____, n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure)

consorzio di cui agli articoli 65 e 67, del decreto legislativo n. 36 del 2023, denominato " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella sua qualità di _____;

(oppure)

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera e), e 68, del D. Lgs. n. 36 del 2023, con atto del notaio in _____ dott. _____ rep. _____ in data _____;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore» o «Fornitore»;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura XXXXXXXX suddivisa in n. lotti da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023);
- in seguito all'espletamento delle relative procedure di gara la società _____ è risultata prima graduata;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. _____ si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta in favore della società XXXX per un valore complessivo di euro XXXXX



- iva inclusa (lotto XX)
- la società ha costituito la garanzia definitiva ex art. 106 del Codice per un importo di € _____ sotto forma di _____ nonché le ulteriori polizze/assicurazioni previste dagli atti di gara;
 - in data _____, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (oppure) il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Azienda Ospedaliera recederà per giusta causa dal contratto;
 - in data _____ con nota prot. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'affidamento alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la piena responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle relative attività.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto è la fornitura XXXXXX in riferimento a:

- Lotto n°__ (CIG _____), DESCRIZIONE DEL PRODOTTO per un quantitativo stimato annuo di _____, al costo unitario di _____;
- Lotto n°__ (CIG _____), DESCRIZIONE DEL PRODOTTO per un quantitativo stimato annuo di _____, al costo unitario di _____;
- Lotto n°__ (CIG _____), DESCRIZIONE DEL PRODOTTO per un quantitativo stimato annuo di _____, al costo unitario di _____.

Articolo 3 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione della fornitura in argomento è il Policlinico Riuniti di Foggia.



Articolo 4 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, offerta economica.

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 5 - Durata e valore dell'appalto

L'appalto avrà una durata di 36 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 24 mesi da poter attivare in modalità disgiunta, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 ed opzione di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto, qualora in corso di esecuzione tale estensione si renda necessaria, ai sensi 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'intera fornitura *de qua* occorrente al Policlinico Riuniti di Foggia è fissato in € _____ oltre IVA nella misura di legge.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia a tali condizioni, il contratto dovrà intendersi risolto.

I quantitativi stimati e specificati negli atti di gara non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo della fornitura.

Articolo 6 - Revisione

In applicazione degli articoli 9 e 60 del Codice, il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatta salva l'ipotesi di revisione prezzi di cui al seguente comma.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale l'aggiornamento del prezzo può essere ammesso, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale.

L'aggiornamento, in aumento o in diminuzione, può essere richiesto, rispettivamente, dal fornitore o dal RUP, tenuto conto delle variazioni dei prezzi standard rilevati da ANAC, ove pertinenti alla natura del contratto, ovvero della differenza tra l'indice FOI disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. Per indice FOI si intende l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Tale aggiornamento si attiverà al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023, cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.

Qualora la richiesta di aggiornamento sia giustificata da circostanze contingenti tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale e i rimedi previsti dal comma precedente non



risultino adeguati a garantire la conservazione dell'accordo, la revisione del prezzo potrà essere accordata, al solo fine di ricondurre ad equità il sinallagma contrattuale.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto di durata pluriennale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi contrattualmente stabiliti sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Le richieste di aggiornamento devono essere in ogni caso motivate, circostanziate e supportate da documentazione idonea a comprovare l'aumento dei prezzi al fine di consentire al competente ufficio del Policlinico l'espletamento di adeguata attività istruttoria (es. le fatture pagate per l'acquisto di materiali, le bollette per utenze energetiche, prezziari ufficiali).

La richiesta di adeguamento prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla data di stipula contrattuale e dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

A tal fine il Contraente deve formulare deve formulare tempestiva istanza scritta alla Stazione Appaltante esibendo la prova dell'effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova.

Questa Amministrazione, nell'esercizio della facoltà discrezionale di riconoscere agli operatori economici affidatari di contratti di durata l'adeguamento dei corrispettivi di contratto, valuterà e pondererà il bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto.

Entro tre mesi dalla richiesta di adeguamento prezzi, il RUP rigetta o accoglie la richiesta con provvedimento espresso in cui dà atto degli esiti dell'intervenuta negoziazione. Il termine per l'adozione del provvedimento è prorogato in misura corrispondente al tempo necessario per l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa, ove richiesta.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizza il valore medio degli Indici dei Prezzi al Consumo dell'Intera Collettività (FOI), pubblicato da ISTAT sulla pagina web "dati.istat.it" e la conseguente variazione dei prezzi sarà applicata dal mese dell'istanza.

Articolo 7 - Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità

Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche specificate nell'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché, quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, gli ulteriori oneri saranno a totale carico del Fornitore.



Sono altresì a carico del Fornitore, durante tutto il periodo di efficacia dell'appalto, tutti gli oneri e le spese necessarie e connesse alla corretta esecuzione del contratto, ivi compreso l'attività di trasporto, facchinaggio.

I prodotti dovranno essere forniti dall'impresa aggiudicataria entro **sette** giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine emesso dal Dirigente o suo delegato del Servizio Farmaceutico. Le somministrazioni dovranno essere eseguite nelle quantità e nei luoghi nonché, secondo le modalità indicate di volta in volta nell'ordine emesso dal centro ordinante.

Qualora il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nel suddetto termine, l'Azienda, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'acquisto diretto sul libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggiore onere e fatte salve le penali di cui al relativo articolo. L'Azienda contraente si rivarrà sulla garanzia fideiussoria, fatta salva l'applicazione delle penali.

Sulla bolla di accompagnamento che dovrà essere esterna al collo, il fornitore dovrà riportare il numero d'ordine, il destinatario finale a cui la consegna si riferisce, la quantità consegnata e la denominazione del prodotto con il relativo codice.

Il fornitore garantisce nel documento di trasporto che la fornitura abbia, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della validità dei prodotti che ne sono oggetto.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità (se pertinente).

Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.

Il personale del Policlinico deve verificare la corrispondenza del materiale ordinato con quanto ricevuto. La quantità può essere accertata dal Policlinico in un secondo momento e deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate verranno restituite al Fornitore. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna né, lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore il quale è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, pena l'applicazione delle penali. La mancata sostituzione della merce, sarà considerata mancata consegna e il Policlinico procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Appaltatore inadempiente.



Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 8 - Obbligazione specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- manlevare e tenere indenne la Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- l'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dal Policlinico attraverso i rispettivi Direttori dell'esecuzione aziendali (DEC);
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente al Policlinico, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;
- fornire i prodotti oggetto della procedura conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione;

Se in vigenza di contratto, sopravvenissero modifiche normative in merito, il Fornitore è tenuto ad adeguare la qualità/gestione dei prodotti forniti, senza oneri aggiuntivi e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso.

Qualora, in fase di esecuzione della fornitura, si rilevassero vizi dei dispositivi tali da incidere sulla sicurezza del paziente, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza e dovrà, inoltre, provvedere alla notifica al DEC della copia del rapporto sulle risultanze dell'apposita indagine attivata e delle eventuali azioni correttive intraprese trasmesso al Ministero della Salute. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o terzi, causati, nel corso dell'esecuzione del contratto, da vizi dei dispositivi oggetto di fornitura.

Articolo 9 - Ulteriori obblighi del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Policlinico ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.



Il Fornitore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore è direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare al Policlinico e a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre ditte a diverso titolo coinvolte.

Il Fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia è applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (Art. 1490 del Codice Civile), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (Art. 1497 del Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento.

Il Policlinico è pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni e il Fornitore risponde pienamente per i danni causati a persone o cose e si impegna a manlevare e a tenere indenne il Policlinico da ogni danno e/ o azione che possano essere eventualmente intentate o richieste alla stessa.

Articolo 11 - Aggiornamento tecnologico

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovesse introdurre la versione tecnologicamente aggiornata di determinati prodotti oggetto della fornitura, il Committente ha la facoltà di richiedere la sostituzione senza oneri aggiuntivi, previo parere tecnico da parte dell'organo aziendale competente. L'eventuale aggiornamento dovrà essere comunicato obbligatoriamente dal fornitore al RUP e al DEC.

Articolo 12 - Consegna della fornitura

La consegna dei beni oggetto della fornitura dovranno avvenire entro 7 giorni (sette giorni) lavorativi dall'ordinativo di fornitura e dovranno essere comunque concordate con il referente indicato dal Committente e dovranno essere eseguite come da istruzioni impartite dal medesimo Policlinico, anche al fine di assicurare il rispetto dell'attività sanitaria e senza interferire con essa in alcun modo.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di fornitura, ovvero dichiarata a mezzo e-mail dell'Azienda contraente, il fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque **entro 48 ore** dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Qualora il materiale consegnato non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto al Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione con altro avente le caratteristiche richieste dal Policlinico, rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all'ordine originario.



Resta salvo il diritto del Policlinico, a seguito di ulteriore consegna di beni non conformi, di risolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente ai beni non accettati, e salva ogni azione conseguente ad un eventuale ulteriore danno.

Saranno a carico del fornitore tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri derivanti da responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

I beni dovranno essere consegnate a cura e a spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dal Policlinico.

Dette attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", asporto dell'imballaggio.

Articolo 13 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a *//// (////)* facoltà da attivarsi anche in modalità disgiunta ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € *////////* al netto di Iva. (Opzione di proroga del contratto)

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto né ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'importo stimato di tale opzione è pari a € *////////* al netto di Iva.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il presente contratto potrà avere una durata superiore a quella indicata, qualora nell'arco temporale di vigenza del contratto non sia stato raggiunto il valore economico del contratto medesimo.

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup.

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), c) d) del Codice.

Articolo 14 - RUP - DEC

Il RUP individuato ai sensi dell'art. 15 D. Lgs n. 36/2023, è il xxxxxx.

Il DEC, individuato ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, il dott./ dott.ssa xxxxxxxx, che potrà avvalersi di propri assistenti/referenti.

Il DEC controllerà la corretta esecuzione della fornitura e, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, instaurerà apposito contraddittorio con il Responsabile della commessa nominato dal fornitore. Il Responsabile dell'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente ad eseguire correttamente la mancata/carente attività contestata. In esito al predetto contraddittorio, il DEC, se accertato definitivamente l'inadempimento, lo segnalerà formalmente al RUP per la conseguente applicazione delle relative penali, nei termini indicati al precedente articolo.

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di esecuzione della fornitura, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

Articolo 15 - Riservatezza

Il Fornitore aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Fornitore aggiudicatario è obbligata al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 - D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Articolo 16 - Domicilio del fornitore e comunicazioni

Tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: _____ indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero la temporanea inutilizzabilità di tali strumenti di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso contrario, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Articolo 17 - Responsabile della Commessa

Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel Sig. XXXXXX in qualità di Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Policlinico e, in particolare, del DEC (o suoi assistenti) e del RUP.

I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

numero telefonico: XXXXXX

indirizzo e-mail: XXXXXX



PEC: XXXXXX

Articolo 18 - Cessione dei crediti

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all'allegato II.14, art. 6, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

In tal caso la richiesta di cessione del credito dovrà pervenire a mezzo PEC indirizzata all'Area Gestione Patrimonio e all'Area Gestione Risorse Finanziarie della Stazione Appaltante.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, non le rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo alla fornitura con questo stipulato.

Articolo 19 - Garanzia definitiva

Il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo pari ad € xxx a mezzo di garanzia fideiussoria n. xxx rilasciata da xxx pari al xx% del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione ha validità di XX mesi e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice



civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Policlinico ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Policlinico.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 20 - Fatturazione e pagamenti

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014. La fattura dovrà obbligatoriamente contenere i dati indicati nell'art. 9 ter comma 8 del D.L. n. 78/2015 come modificato dall'art. 1 co. 557 della L. 145/2018.

Il codice IPA del Policlinico è il seguente: ao_

In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG relativo alla fornitura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituita da:

- Identificativo dell'ordine;
- Data di emissione dell'ordine;
- Identificativo del soggetto.

La liquidazione delle fatture avverrà previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Policlinico in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate.

La liquidazione sarà curata dalla competente struttura aziendale che ha emesso l'ordine di fornitura. La fattura dovrà contenere tassativamente il riferimento al numero di ordine, al centro ordinante ed al Codice identificativo gara (CIG). Alla fattura dovranno essere preferibilmente allegate le bolle di

consegna dei dispositivi forniti nel periodo di riferimento, già obbligatoriamente trasmesse ai centri ordinanti.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09.11.2012.

L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. li. come dettagliati nel successivo art.17.

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati secondo le modalità previste dalla L. n. 136/2010, come da dichiarazione del Fornitore contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, agli atti dell'AGP ed AGRF. Nel caso di contestazione da parte del Policlinico per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e tutte le attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dal Policlinico.

Art. 21 - Inadempimenti e Penalità

Il Policlinico, in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, contesterà per iscritto gli eventuali vizi o mancanza di qualità entro 30 giorni dalla consegna e potrà a propria scelta:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione inviata per via telematica. Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.
- risolvere il contratto.

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore - intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione al Policlinico contraente o che siano imputabili al Policlinico - qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, il Policlinico, a seguito di debita motivazione, applicherà penalità, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023. secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura di prodotto rispetto al termine massimo stabilito di 7 giorni, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 1 % per mille dell'ammontare netto contrattuale. In questo caso il Policlinico potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa a titolo di acquisto in danno per risarcimento, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di ripetuti ritardi nella consegna il Policlinico potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota



residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;

- in caso di fornitura di prodotto non conforme, applicherà una penale dell'1 % per mille dell'ammontare del valore dell'ordine della merce non conforme;
- in caso di ritardo nella sostituzione del prodotto qualitativamente difforme contestato, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti, applicherà una penale pari all' 1% per mille del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti (7 giorni dalla comunicazione), per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale dell'1 per mille del valore dell'ordine.

In ogni caso le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non potranno superare, complessivamente, il 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara. In tali casi il Policlinico applica al fornitore le penali di cui ai punti precedenti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai punti precedenti, vengono contestati per iscritto al fornitore da parte del Policlinico.

Il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Policlinico, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Policlinico a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di reiterati inadempimenti del fornitore, il Policlinico, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto del 10% dell'ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso, il Policlinico ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione



e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 22- Risoluzione del Contratto

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, il Policlinico potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dal Policlinico, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il medesimo Policlinico ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il relativo contratto e, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso il Policlinico potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) sospensione delle forniture per causa imputabile al fornitore;
- f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- g) mancata copertura dei rischi assicurativi durante la vigenza del contratto;
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine previsto;
- j) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- l) nei casi previsti dall'art. 3 commi 8, 9 e 9-bis della Legge n. 136/2010;
- m) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell'impresa aggiudicataria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Policlinico ha diritto di escutere la cauzione prestata per la propria quota-parte di fornitura.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con nota PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Policlinico al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del fornitore, il Policlinico ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi viene notificato al fornitore inadempiente nelle forme innanzi prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Policlinico rispetto a quelle previste dal rapporto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale o da eventuali crediti del fornitore senza pregiudizio dei diritti del Policlinico sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa nulla compete al fornitore inadempiente.

Art. 23 - Recesso

Il Policlinico esercita il recesso nelle seguenti ipotesi:

- sulla base delle attività di rilevazione effettuate dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture o dalle Centrali regionali per gli acquisti, si dovessero registrare delle significative differenze dei prezzi unitari di aggiudicazione – nella misura superiore al venti per cento del prezzo di riferimento – il Policlinico procederà con il fornitore aggiudicatario alla rinegoziazione del contratto al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura a quelli di riferimento, senza che ciò possa determinare modifiche della durata del contratto stesso. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, il Policlinico potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;
- in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l'aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia, qualora le condizioni contrattuali in tutto od in parte vigenti nella Aziende Sanitarie aggregate risultino maggiormente convenienti rispetto a quelle praticate alla stazione appaltante ovvero all'ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento di una fornitura per prodotti comparabili a seguito dell'espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia dei contratti di fornitura in maniera diversa. Qualora la rinegoziazione non si concluda entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione, il Policlinico potrà recedere dal contratto senza alcun onere a carico;

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 24 - Clausola di riserva di recesso

Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regione Puglia n. 20/2002 e dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012 e nell'art. 21, comma 5, e della L.R. n. 37/2014 è sempre fatto salvo per il Policlinico il diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni liberi e consecutivi, a suo insindacabile giudizio,



ai sensi dell'articolo 1373 commi 1 e 2 del codice civile, con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, , nell'eventualità di attivazione di convenzione condotta da CONSIP, dal Soggetto Aggregatore avente ad oggetto la medesima fornitura (con caratteristiche sovrapponibili) a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione.

Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il fornitore avrà diritto soltanto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento delle forniture già eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: XXXXXX;

IBAN: XXXXXX ;

Intestatario XXXXXX;

L'Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione al Policlinico delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che la legge imputa espressamente a carico dell'Azienda in qualità di stazione appaltante .



Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Policlinico, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa l'Appaltatore che il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Laura Silvestris e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è _____ in qualità di R.U.P. .

Articolo 28 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 29 - Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, li

Per il Committente
Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante